

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque
del mese di dicembre

5 dicembre 2017

In Roma, via Giovanni Boldini n. 14/E,

Innanzi a me Dottor Marco Anellino, Notaio residente in Roma, con studio in Via Emilio de' Cavalieri n. 7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma,

sono presenti le signore

- ... **Cinzia**, nata a Roma il giorno primo settembre, residente in Roma, via Giuseppe Lugli n., codice fiscale, e

- ... **Cecilia**, nata a Roma il giorno primo aprile, residente in Roma, via delle Case Basse n., codice fiscale.

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono:

- che è corrente fra le signore GIANNI Cinzia e TOMASSI Cecilia una società in nome collettivo denominata "**G. & T. S.N.C. DI G..CINZIA & ... CECILIA**" con sede in Roma, via Capo Spartivento n. 74, capitale sociale di Euro 5.000,00 (cinquemila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM - 1147853;

- che il capitale sociale della società predetta risulta suddiviso nel modo seguente:

- ... Cinzia è titolare di una quota di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
- ...Cecilia è titolare di una quota di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- che le comparenti intendono, quali socie della società pre-detta, trasformare la medesima in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2500 ter C.C.;

- che è stata redatta a norma dell'articolo 2465 C.C., la relazione di stima del patrimonio sociale dal Rag. Paolo, nato a Roma il giorno 11 settembre 1962, con studio in Roma, via Giovanni Boldini n. 14/E, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 146603, asseverata con giuramento davanti al Cancelliere del Tribunale Ordinario di Roma in data 26 ottobre 2017, cronologico n. 12586, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che dalla suddetta relazione risulta che il valore del patrimonio sociale netto è di Euro 22.128,03 (ventiduemilacentoventotto virgola zero tre) alla data del 30 settembre 2017.

Tutto ciò premesso le comparenti dichiarano di trasformare la società dalla attuale forma in società a responsabilità limitata.

Per effetto della trasformazione come sopra effettuata, le comparenti convengono quanto segue:

- 1) La società modifica la denominazione da "**G. & T. S.N.C. DI ... CINZIA & CECILIA**" in "**G. & T. S.R.L.**".
- 2) La società ha sede in Roma, via Capo Spartivento n. 74.
- 3) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
- 4) La società ha per oggetto quanto particolarmente specificato all'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale trascritto qui di seguito.

5) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila), a seguito della trasformazione così suddiviso:

- GIA Cinzia è titolare di una quota di Euro 5.000,00 (cinquemila);
- TOMA Cecilia è titolare di una quota di Euro 5.000,00 (cinquemila), il tutto in misura corrispondente alle preesistenti quote di partecipazione al capitale sociale.

La residua parte del patrimonio sociale pari ad Euro 12.128,03 (dodicimilacentototto virgola zero tre) viene costituita in riserva che verrà regolarmente iscritta in bilancio.

6) La società opererà sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite dallo statuto sociale riportato di seguito nel corpo del presente atto.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

8) L'amministrazione della società è affidata a due Amministratori ai quali spettano disgiuntamente i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Vengono nominate **Coamministratrici** le signore .. Cinzia e ... Cecilia, le quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

9) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società ed ammontano presuntivamente ad Euro

Si riporta di seguito il testo dello statuto sociale:

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**G. & T. S.R.L.**".

ARTICOLO 2) La società ha sede nel Comune di Roma.

ARTICOLO 3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5) La società svolge la seguente attività che costituisce il suo oggetto sociale:

- la gestione di attività e di esercizi di agenzie di viaggi e turismo, compreso la erogazione di tutti i servizi attinenti, affini e complementari e, precisamente:

servizi di prenotazione turistico-alberghiera, servizi di biglietteria ferroviaria, aereo-navale e su gomma, servizi amministrativi per conto di terzi presso tutti gli uffici ed Enti Pubblici e privati, nonché presso tutte le Autorità nazionali ed estere competenti, ivi compreso presso **Consolati** ed Uffici Doganali;

- la gestione, in conto proprio e dei terzi, di strutture ricettive quali, in via non esaustiva, alberghi, pensioni e villaggi turistici, ivi compreso la prestazione di servizi di **accompagnamento**, di trasporto, di organizzazione dei soggiorni, di animazione e di quant'altro affine e complementare al suddetto oggetto sociale;

- la gestione di esercizi, in conto proprio e dei terzi, di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, **snack-bar**, tavole calde,

ristoranti, pizzerie, pub, win-pub, chioschi, piano-bar, locali notturni e locali a tema anche con musica e spettacolo;

- la organizzazione di feste, spettacoli, visite guidate, mostre, convegni e attività ricreative e per il tempo libero in generale.

La società, ai soli fini della realizzazione degli scopi sociali, e nel rispetto degli obblighi di legge, potrà usufruire della collaborazione e dell'opera professionale di non soci; potrà assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini del collocamento sul mercato; compiere in modo non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale, esclusa la raccolta del risparmio e compresa l'assunzione o la concessione di sovvenzioni e mutui, la concessione di ipoteche e/o di altre garanzie reali e la prestazione di fidejussioni ed avalli. In ogni caso tali attività potranno essere compiute nel rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

CAPITALE

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (dieci-mila) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'organo amministrativo è autorizzato a richiedere ai soci "finanziamenti" che saranno improduttivi di interessi salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di finanziamento.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, "versamenti in conto capitale", che resteranno acquisiti dalla società.

In ogni caso i soci non sono obbligati ad effettuare i finanziamenti o i versamenti di cui ai precedenti commi contro la loro volontà.

La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. con deliberazione dell'assemblea.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 7) Le quote sono trasferibili ai sensi di legge. E' riservato ai soci il diritto di prelazione, a parità di condizioni ed in proporzione alle quote di capitale sociale possedute. I soci che intendono alienare le loro quote devono comunicare la loro proposta, con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio risultante dalle risultanze del Registro delle Imprese.

I soci che intendono avvalersi di tale diritto dovranno darne comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al socio alienante nel suo domicilio indicato nelle risultanze del Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta.

Il prezzo dovrà essere corrisposto nei successivi trenta giorni con il contestuale trasferimento delle quote.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 8) Il socio può recedere dalla società nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 2473 C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società, il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla libera circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

CONFERIMENTI

ARTICOLO 9) In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di effettuare le nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

I soci potranno rinunciare a tale diritto di nuova sottoscrizione a favore anche di terzi in tutto o in parte.

L'aumento di capitale, ad eccezione del caso di cui all'art. 2482 ter codice civile, può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma ovvero e-mail purché la comunicazione pervenga al socio almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti ovvero almeno informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (ove nominato), purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui agli articoli 2372 e 2479 bis C.C.

La delega può essere conferita anche a non soci.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tali decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 11) La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci chiamati a nominare l'organo di amministrazione, è amministrata da un amministratore unico oppure da più amministratori in numero compreso tra un minimo di due ed un massimo di sette; il numero effettivo di amministratori è determinato dai soci chiamati a provvedere alla nomina. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, all'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta senza procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che provvede alla nomina e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, si intendono decaduti tutti gli amministratori e si deve convocare al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione ovvero promuovere la decisione dei soci.

Il compenso spettante agli amministratori è determinato dai soci all'atto della nomina, o è determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento di fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti. Gli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al

presente statuto possono nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

ARTICOLO 12) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare uno o più vice-presidenti sempre scegliendoli tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno due amministratori. La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideo-conferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del Consiglio di Amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 13) Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., nei quali la nomina è obbligatoria, la società provvederà alla nomina di un Organo di Controllo o del revisore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2477 c.c..

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 14) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, a redigere il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 15) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 16) Tutte le controversie tra i soci ovvero tra la società e i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo

ovvero nei loro confronti verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri che saranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà a designare altresì il Presidente del Collegio arbitrale. Gli arbitri decideranno secondo diritto ai sensi dell'art.36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia e, con l'accettazione dell'incarico da parte di amministratori, liquidatori e organo di controllo è vincolante per costoro.

Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 17) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Le comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dieci e quarantacinque.

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio, in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura alle comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.

Occupava pagine diciassette fin qui di cinque fogli.

Firmato: Cinzia Gianni - Cecilia Tomassi - Marco Anellino